

## DIRETTIVA 93/33/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva del Consiglio 92/61/CEE, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote <sup>(1)</sup>,vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tale scopo;

considerando che in ciascuno Stato membro il dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote deve rispondere a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate per detti dispositivi dei veicoli a motore a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, data la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, è necessario stabilire l'equivalenza delle prescrizioni contenute nella presente direttiva con quelle del regolamento n. 62 dell'ECE/ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva e i relativi allegati si applicano ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

*Articolo 2*

La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato di tutti i tipi di veicoli a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE, rispettivamente ai capitoli II e III.

*Articolo 3*

Conformemente all'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, è riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni contenute nella presente direttiva con quelle del regolamento n. 62 dell'ECE/ONU (documento E/ECE/TRANS/505 — Add. 61/Amend. 1).

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano l'omologazione rilasciata conformemente al sopraindicato regolamento n. 62, nonché il marchio di omologazione, in luogo della corrispondente omologazione rilasciata in conformità della presente direttiva.

*Articolo 4*La presente direttiva può essere modificata conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE <sup>(5)</sup> al fine di:

- tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell'ECE/ONU di cui all'articolo 3;
- adeguare gli allegati al progresso tecnico.

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.<sup>(2)</sup> GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 32.<sup>(3)</sup> GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 103, e

GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

<sup>(4)</sup> GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).